DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1

A decorrere dal 1 giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non e' cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

Versione in vigore dal 1 luglio 1996, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia
Estremi	Decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-di-ufficiali/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it